



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari



RELAZIONE DELL'ORGANISMO UNICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI (art.14, comma 4, lett. a), del D.LGS. N. 150/2009)

La presente relazione è stata redatta dall'Organismo unico indipendente di Valutazione del Comune di Turi secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n.150/2009. Tale normativa infatti prevede, tra i compiti degli OIV il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e per il sistema di valutazione delle performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 30/11/2010, e il nuovo Regolamento comunale di disciplina della misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n.91 del 24/12/2014, prevedono che tale funzione di monitoraggio sia assegnata ad un Organismo unico Indipendente di Valutazione (OIV).

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Comune di Turi ha approvato il regolamento dei controlli interni con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/01/2013.

Il sistema dei controlli interni è così articolato:

1) controllo di regolarità amministrativa (art. 147-bis del TUEL)

Risponde alla necessità di garantire che la gestione pubblica, intesa come impegno di risorse della comunità e svolta nell'interesse dei cittadini, sia assoggettata a verifiche, monitoraggio e valutazione.

Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato al fine di garantire, con riferimento tanto ai singoli atti, quanto all'azione amministrativa nel suo insieme, la legittimità, la correttezza e la regolarità. Costituisce ulteriore finalità del controllo il prestare assistenza e consulenza, a tutti gli organi, politici e burocratici, dell'Amministrazione, per assicurare un adeguato supporto giuridico-amministrativo ai loro atti e alla relativa azione amministrativa nel suo complesso.

Tale controllo è esercitato, in via preventiva, su ogni proposta deliberativa da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta o del Consiglio, e che non sia mero atto di indirizzo politico-amministrativo, dal Segretario Generale cui spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'art. 97

TUEL ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico, anche secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.

Inoltre, i controlli sulla regolarità amministrativa sono svolti dal Segretario Generale sulle determinazioni ed ordinanze gestionali più in fase preventiva, e su specifici e particolari atti in base alle richieste di collaborazione formulate dai responsabili di servizio, che in fase successiva; almeno fino al 31 dicembre 2016, ciò è dovuto sia alla carenza di personale della dotazione organica del Comune che non consente di fornire al Segretario Generale unità di personale a supporto di tale funzione, sia alla circostanza che lo stesso Segretario fa fronte, da solo, a numerosi adempimenti di legge: in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di supporto per altre attività e funzioni richieste dagli organi di governo dell'Ente (si pensi, ad es., alla revisione dei regolamenti, agli approfondimenti richiesti da specifiche problematiche amministrative e dall'entrata in vigore di nuove leggi, in materia di appalti, nuova contabilità armonizzata, ecc.).

2) controllo di regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL)

Il controllo di regolarità tecnica è svolto dal responsabile di servizio competente per materia mentre quello contabile è svolto dal responsabile del servizio finanziario e si concretizza nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta. Essi sono riportati o allegati nel testo del provvedimento.

Il controllo contabile si concretizza anche nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è svolto dal responsabile del servizio finanziario su ogni atto d'impegno di spesa; in caso di assunzione di impegno di spesa il suddetto responsabile ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento al Patto di stabilità.

3) controllo sugli equilibri finanziari (art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL)

E' garantito dal responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione, e sotto la vigilanza dell'organo unico di revisione economica-finanziaria.

4) controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. a), del TUEL)

E' diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, ed ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente.

L'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni prevede che le funzioni di controllo di gestione siano espletate dal servizio finanziario che opera a supporto dell'OIV; a riguardo si evidenzia che l'OIV ha già segnalato agli organi di governo dell'Ente e al responsabile del servizio finanziario che tale controllo, ai fini della sua efficacia, debba essere affidato ad un organo esterno distinto dall'OIV, in possesso di titoli ed adeguate esperienze e capacità professionali, con il supporto fondamentale del responsabile del servizio finanziario e degli altri responsabili di servizio. Infatti, il controllo di gestione si sostanzia in un processo sistematico che richiede l'interazione delle figure apicali della struttura con gli altri membri dell'organizzazione; non solo, ma per implementare tale strumento occorre utilizzare un sistema informativo, di cui l'ente non è dotato, basato su dati quantitativo/monetari che formano la cd. Contabilità direzionale o di controllo, che sia in grado di fornire, nei tempi e modi più opportuni, informazioni specifiche ed adeguate.



A ciò si deve aggiungere che l'espletamento del suddetto controllo richiede necessariamente la presenza, in modo stabile, della figura apicale del responsabile del servizio finanziario la cui posizione, almeno fino al 31 gennaio 2016 e stante la contemporanea mancanza di un dipendente di ruolo inquadrato nella categoria giuridica "D1", con il profilo di istruttore direttivo contabile, è risultata vacante; infatti, fino alla predetta la responsabilità del servizio finanziario è stata conferita, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2014, con incarichi temporanei conferiti a funzionari di ruolo di altri Comuni, con tempi ridotti di impegno lavorativo settimanale (6-12 o 18 ore settimanali).

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. Performance organizzativa

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è stato redatto in conformità all'art. 8 del Decreto legislativo n.150/2009. Questo nuovo modello di controllo si inserisce in un sistema di riforma. Il contesto esterno di riferimento ha ovviamente condizionato il percorso di implementazione del Piano della performance, in considerazione della complessità del cambiamento in atto e della necessità di accompagnare in modo graduale questa transizione al nuovo modello organizzativo. Il Comune di Turi ha quindi definito un'applicazione del modello prevedendo azioni e scelte coerenti con le attuali previsioni normative, integrando gli strumenti di misura e di controllo esistenti -sperimentati nei precedenti anni e compatibili con gli assetti organizzativi in fase di revisione statutaria- in attesa della definizione e operatività del nuovo sistema di governance e dei relativi riferimenti istituzionali.

Si rileva che la metodologia impostata nel Sistema di misurazione della performance risulta senz'altro adeguata agli scopi di legge, in quanto consente la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti e degli standard qualitativi e quantitativi definiti.

2. Misurazione e valutazione della performance individuale.

Si rileva che la metodologia impostata nel Sistema di misurazione della performance risulta adeguata agli scopi di legge, in quanto consente la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti. Il sistema presenta un più che soddisfacente grado di efficacia nel fornire ai soggetti rilevanti (organi di vertice politico-amministrativo e Responsabili dei servizi) i dati fattuali per le loro decisioni di carattere strategico e/o operativo finalizzate al miglioramento della performance, e del connesso piano, per l'anno successivo.

L'OIV ha avuto un ruolo di impulso soprattutto nella definizione degli indicatori utili a misurare i risultati raggiunti, apprezzando la qualità della documentazione proposta e soprattutto i risultati che emergono dall'analisi dei dati.

Si segnala, comunque, che l'attuazione operativa del Piano delle Performance, necessita di un processo di condivisione e comunicazione ampiamente diffuso, affinché siano ben compresi e condivisi dalla nuova governance del Comune di Turi dal personale obiettivi e modalità di attuazione dello stesso.



La relazione sulla performance anno 2015, atteso che non risulta ancora avviato il procedimento di valutazione anno 2016, illustra in modo chiaro ed esaustivo il processo adottato in merito dal Comune di Turi.

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 è stato adottato dal Comune di Turi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Dal monitoraggio sulla pubblicazione dei dati nella sezione dedicata del sito istituzionale "amministrazione Trasparente" si rileva un sostanziale rispetto delle modalità previste, tenendo altresì presente che l'elaborazione di alcune informazioni è ancora in fase di aggiornamento, e che nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione, sottosezione "OIV", sono pubblicate, in conformità alle delibere ANAC, le attestazioni OIV finora emesse sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Turi, 31 marzo 2017

IL PRESIDENTE
D.ssa Giuditta Ileana NITTI

